



**Un'assicurazione contro la
disoccupazione per ogni eventualità:
sociale, solida ed efficace**

Documentazione stampa

Revisione della legge federale sull'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e l'indennità per insolvenza

Sommario

Pagina

1) Riassunto comparativo: la regolamentazione attuale e la legge modificata

- | | |
|---|---|
| a) Nuove modalità di finanziamento | 3 |
| b) Modifiche concernenti le indennità giornaliere | 4 |
| c) Ulteriori modifiche importanti | 5 |

2) Domande inerenti alla revisione

- | | |
|---|----|
| a) In generale | 6 |
| b) Modalità di finanziamento | 9 |
| c) Prolungamento del periodo di contribuzione | 11 |
| d) Riduzione della durata delle indennità | 13 |

1) Riassunto comparativo: la regolamentazione attuale e la legge modificata

a) Nuove modalità di finanziamento

Tema	Diritto vigente	Revisione (decisione dell'Assemblea federale del 22.3.02)
Aliquota di contribuzione in % del salario (fino a 106 800.-)	3% (art. 4a cpv. 1)	2% (art. 3 cpv. 2)
Aliquota di contribuzione in % del salario (da 106 800.- fino a 267 000.-)	2% (art. 4a cpv. 2)	0%, ma il Consiglio federale aumenta l'aliquota ad un massimo dell'1% quando i debiti dell'assicurazione contro la disoccupazione raggiungono i 5 miliardi di franchi (art. 90c cpv. 1)
Partecipazione della Confederazione	5% delle spese globali dell'assicurazione in circostanze eccezionali (nel 1999: 246 milioni di franchi) (art. 90 cpv. 2)	La partecipazione ammonta allo 0,15% della somma dei salari soggetti a contribuzione (\cong 300 milioni di franchi) (art. 90a)
Partecipazione dei Cantoni	75 milioni di franchi (programmi occupazionali, formazione, corsi) (art. 72c)	\cong 100 milioni di franchi (art. 92 cpv. 7 ^{bis})
Copertura dell'eventuale deficit	<ul style="list-style-type: none"> • Mutui della Confederazione (sul conto di Stato) • Mutui dei Cantoni (art. 90) 	<ul style="list-style-type: none"> • Mutui della Confederazione (mutui di tesoreria) (art. 90b)
Massimo livello patrimoniale consentito	2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, cioè \cong 5 miliardi (art. 4). Al superamento di questa quota subentra la riduzione dell'aliquota di contribuzione.	2,5 per cento, cioè \cong 5 miliardi, più un capitale di esercizio di 2 miliardi di franchi necessario per la gestione; riduzione dell'aliquota di contribuzione, della partecipazione della Confederazione e dei Cantoni, secondo un meccanismo più flessibile rispetto al passato (art. 90c cpv. 2)
Massimo indebitamento consentito	-	2,5 per cento della somma dei salari soggetti a contribuzione, cioè \cong 5 miliardi. Al superamento di questa quota, aumento dell'1% dell'aliquota di contribuzione per i salari compresi tra 106 800 e 267 000 franchi (art. 90c cpv. 1)

b) Modifiche concernenti le indennità giornaliere

Tema	Diritto vigente	Revisione (decisione dell'Assemblea federale del 22.3.02)
Periodo di contribuzione necessario per aver diritto alle indennità	6 mesi (art. 13 cpv. 1)	12 mesi; il Consiglio federale può prevedere un accorciamento del periodo minimo, oppure un'altra modalità di computo, per i lavoratori occupati in settori in cui sono usuali rapporti di impiego di durata limitata o i cambiamenti di posto di lavoro sono frequenti (per esempio le professioni artistiche) (art. 13 cpv. 1)
Periodo di contribuzione necessario per l'assicurato che ridiviene disoccupato una seconda volta	12 mesi (art. 13 cpv. 1)	12 mesi, come per tutti gli altri assicurati
Numero di indennità giornaliere	<ul style="list-style-type: none"> • 520 (= 2 anni) (art. 27 al. 2) • 640 giorni durante i 2 anni e mezzo precedenti il raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita AVS 	<ul style="list-style-type: none"> • 400 (\cong un anno e mezzo), ma il Consiglio federale può prolungare questa durata a 520 giorni nei Cantoni o nelle regioni colpiti da una disoccupazione elevata, a condizione che il Cantone partecipi alle spese nella misura del 20% • 520, per gli assicurati di 55 anni o di età superiore, come pure per coloro che ricevono una rendita di invalidità o dell'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni in grado di comprovare un periodo di contribuzione di almeno 18 mesi (art. 27 cpv. 2) • 640, durante gli ultimi quattro anni precedenti il raggiungimento dell'età che dà diritto alla rendita AVS
Importo dell'indennità giornaliera	La soglia che determina il tasso d'indennità giornaliera dell'80 o del 70 % è fissata a 130 franchi (art. 22 cpv. 2)	La soglia passa a 140 franchi ed è indicizzata al costo della vita (art. 22 cpv. 2)

c) Ulteriori modifiche importanti

Tema	Diritto vigente	Revisione (decisione dell'Assemblea federale del 22.3.02)
Computo delle indennità di partenza	-	Un'indennità di partenza elevata (più di 106 800 franchi) posticipa la concessione delle prestazioni (art. 11a)
Premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali	Non vengono presi a carico (art. 22a cpv. 4)	Almeno 1/3 è a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione (art. 22a cpv. 4)
Computo del periodo dedicato all'educazione dei figli	Sì, nel caso di ristrettezze economiche e per un periodo educativo * di più di 18 mesi (art.13 cpv. 2 bis) <i>* In seguito all'introduzione dell'accordo sulla libera circolazione delle persone, il periodo educativo deve essere trascorso in Svizzera.</i>	Non vengono più considerate le ristrettezze economiche; il periodo educativo * (2 anni) può essere invocato da uno solo dei due genitori per un solo figlio. (art. 9b) <i>* Il periodo di contribuzione deve essere trascorso in Svizzera; parzialmente in Svizzera, nel caso degli Svizzeri e dei cittadini dell'UE.</i>
Malattia / maternità	34 indennità giornaliere supplementari (2X17) (art. 28)	44 indennità giornaliere supplementari / 1 x 40 indennità giornaliere dopo il parto (art. 28)

2) Domande inerenti alla revisione

a) In generale

Domande	Risposte
<p>La legge attualmente in vigore si è dimostrata valida: a che scopo cambiarla?</p>	<p>Nel corso degli anni 90, con la legge attualmente in vigore non è stato possibile far fronte alla forte crescita della disoccupazione: di conseguenza, sono stati adottati provvedimenti straordinari allo scopo di apportare dei correttivi.</p> <p>Tali provvedimenti saranno in vigore fino alla fine del 2003. Se si vuole garantire a lungo termine il finanziamento dell'assicurazione, risulta indispensabile procedere ad una revisione della legge. Nel caso in cui ciò non avvenisse, l'assicurazione contro la disoccupazione si indebiterebbe per l'ammontare di un miliardo di franchi all'anno (cifra stimata per una media di 100 000 disoccupati).</p>
<p>La revisione proposta riduce le entrate dell'assicurazione di circa 2 miliardi di franchi.</p>	<p>Questo calo di entrate non è una conseguenza della revisione: i provvedimenti straordinari introdotti negli anni 90, con l'aumento dell'1% dell'aliquota di contribuzione e il contributo di solidarietà prelevato sui redditi compresi tra 106 800 e 267 000 franchi, scadranno alla fine del 2003, momento in cui essi verranno soppressi d'ufficio. Peraltro, i due miliardi risparmiati miglioreranno la competitività delle imprese e accresceranno il potere d'acquisto di tutti coloro che esercitano un'attività professionale.</p>
<p>La revisione prevista costituisce uno smantellamento puro e semplice dell'assicurazione.</p>	<p>Non è per nulla così. È vero che la revisione prevede di prolungare il periodo di contribuzione e di ridurre la durata della riscossione della prestazione: tuttavia, il rigore di tali provvedimenti risulta mitigato dall'attuazione di disposizioni derogatorie. Così, nei settori in cui sono frequenti i cambiamenti di posto di lavoro o le occupazioni temporanee, il periodo di contribuzione potrà essere accorciato.</p> <p>Allo stesso modo, i Cantoni caratterizzati da un alto tasso di disoccupazione potranno portare la durata delle indennità ad un massimo di 520 giorni.</p> <p>D'altronde in questi ultimi anni le misure finalizzate al reinserimento nel mercato del lavoro sono state sensibilmente migliorate e la loro attuazione professionalizzata: il prolungamento del periodo di contribuzione e la riduzione della durata delle indennità risultano perciò giustificati. È inoltre opportuno sottolineare che la revisione comporta numerosi miglioramenti sostanziali.</p>

<p>Questa revisione grava le categorie sociali più vulnerabili. Essa avvantaggia unicamente le persone con alto reddito, penalizzando i disoccupati.</p>	<p>Tutti gli assicurati, poco importa se con un reddito alto oppure modesto, in futuro dovranno pagare di meno per sostenere l'assicurazione contro la disoccupazione. Inoltre, nel caso in cui l'indebitamento dell'assicurazione raggiunga un certo livello, è previsto che i beneficiari di salari elevati dovranno pagare un contributo supplementare, senza che ciò determini un aumento delle prestazioni a cui avranno diritto. Dunque la revisione non sopprime il contributo di solidarietà: esso viene tenuto in serbo per quando ve ne sarà un effettivo bisogno. Analogamente, tutti sono interessati in misura uguale dal prolungamento del periodo di contribuzione e dalla riduzione della durata delle indennità. Per ciò che concerne il prolungamento del periodo di contribuzione, la revisione introduce la possibilità di ridurre nuovamente il periodo minimo nei settori dove il ricambio del personale e la quota di assunzioni temporanee sono elevati. Da ultimo, essa prevede che le indennità di partenza elevate (i cosiddetti "paracadute dorati") posticipino il diritto alle indennità di disoccupazione.</p>
<p>La revisione non fa nulla per i disoccupati che hanno esaurito il diritto all'indennità.</p>	<p>La revisione proposta prevede di migliorare la collaborazione tra le diverse istituzioni che si occupano di reinserimento professionale. Per mettere in atto provvedimenti globali di prevenzione è necessario non soltanto migliorare la legislazione concernente l'assicurazione contro la disoccupazione, bensì creare anche punti di contatto tra formazione professionale, assistenza sociale e altre istituzioni. La revisione migliora pure il dispositivo dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro, ciò che certamente costituisce una misura preventiva. Oltre a ciò, i disoccupati che hanno esaurito il diritto alle indennità possono già oggi beneficiare dei meccanismi a disposizione nel quadro dell'assicurazione. Tuttavia, i costi sono a carico dell'assistenza sociale. L'attuale suddivisione dei costi generati dalla disoccupazione, ripartiti tra l'assicurazione contro la disoccupazione e l'assistenza sociale, prevede che l'assicurazione si faccia carico di essi durante il periodo di riscossione delle prestazioni, e che l'assistenza sociale entri in azione all'esaurimento dei diritti all'indennità. Sarebbe ingiusto modificare questa suddivisione a scapito unicamente dell'assicurazione.</p>

La revisione non reca alcun miglioramento.

- È falso. I disoccupati potranno beneficiare dei seguenti miglioramenti: la soglia che dà diritto ad un tasso d'indennità dell'80% passerà da 130 a 140 franchi, e sarà indicizzata al rincaro. Aumenterà il numero di assicurati aventi diritto a indennità corrispondenti all'80% dell'ultimo salario (sulla base dei dati attuali, ciò corrisponderà ad un aumento di 3'000 unità).
- D'ora in poi, l'assicurazione si farà carico di almeno un terzo dei premi dell'assicurazione contro gli infortuni non professionali. Ciò si tradurrà in un aumento reale dell'indennità di disoccupazione.
- In caso di malattia, di gravidanza o dopo il parto, il periodo di riscossione della prestazione viene prolungato.
- In seguito ad un periodo dedicato all'educazione dei figli, l'ottenimento delle indennità di disoccupazione è facilitato.
- L'aumento di 120 giorni del diritto alle indennità (640 giorni invece di 520) potrà avvenire già nei quattro anni precedenti il pensionamento, e non più soltanto a due anni e mezzo da quest'ultimo. I disoccupati anziani beneficeranno così a partire dai 61 anni di questo provvedimento, mirato a permettere loro di arrivare, grazie anche ad occupazioni temporanee, fino al pensionamento.

b) Modalità di finanziamento

Domande	Risposte
<p>L'abbassamento dell'aliquota di contribuzione dal 3 al 2% peggiora la situazione finanziaria dell'assicurazione.</p>	<p>L'aumento dell'aliquota di contribuzione dal 2 al 3% era stato deciso nel corso degli anni 90, a titolo di provvedimento straordinario temporaneo, valido al massimo fino alla fine del 2003. Perciò, l'abbassamento dell'aliquota di contribuzione non è una conseguenza della revisione, bensì della scadenza di questo termine. Allo scopo di garantire il finanziamento a lungo termine dell'assicurazione, la revisione propone nuove modalità di finanziamento che permetteranno di garantire il finanziamento anche soltanto con un'aliquota di contribuzione del 2%. L'abbassamento dell'aliquota al 2% alleggerirà gli oneri dei lavoratori e dei datori di lavoro di circa due miliardi di franchi all'anno. La tendenza al consumo e agli investimenti crescerà, ciò che andrà a beneficio dell'economia del paese in generale.</p>
<p>Il contributo di solidarietà del 2% sui redditi compresi tra 106 800 e 267 000 franchi viene soppresso. Si tratta di un regalo ai ricchi.</p>	<p>Questo contributo di solidarietà, introdotto a titolo di provvedimento straordinario, sarà in vigore al più tardi fino alla fine del 2003. Dunque la sua soppressione non è una conseguenza di questa revisione. Al contrario: senza la revisione esso sarebbe semplicemente decaduto. Le nuove modalità di finanziamento prevedono che a partire da un certo livello d'indebitamento dell'assicurazione, il contributo di solidarietà sarà reintrodotta d'ufficio. Si effettuano interventi di solidarietà solo quando ciò si rivela necessario. Se la situazione è normale, si fa però valere il principio dell'assicurazione, come nel caso della SUVA: gli assicurati versano i premi corrispondenti al salario assicurato, ma non di più. Può inoltre essere ricordato che il summenzionato principio di solidarietà era stato introdotto durante un periodo caratterizzato da una forte disoccupazione: i senza lavoro erano allora due volte più numerosi rispetto ad oggi.</p>
<p>Le modalità di finanziamento attualmente in vigore funzionavano bene in caso di crisi: non c'è motivo di cambiarle.</p>	<p>È falso: in caso di crisi le modalità di finanziamento in vigore fino ad ora non funzionavano per nulla. La crescita della disoccupazione avvenuta negli anni 90 ha determinato un rapido aumento dell'indebitamento dell'assicurazione (8,8 miliardi di franchi di debiti nel 1998). Proprio per questo motivo sono stati introdotti i provvedimenti straordinari, vale a dire l'aumento dell'1% dell'aliquota di contribuzione ordinaria e il contributo di solidarietà a carico dei redditi alti. Ma questi provvedimenti saranno soppressi d'ufficio al più tardi alla fine del 2003. Nuove modalità di finanziamento si renderanno perciò necessarie per garantire il finanziamento a lungo termine dell'assicurazione. In caso contrario, un nuovo aumento della disoccupazione rischierebbe di far ricadere molto velocemente l'assicurazione in una situazione deficitaria. Si tratterebbe allora di prendere provvedimenti straordinari che costituirebbero un carico supplementare per i lavoratori e i datori di lavoro: e ciò proprio al momento peggiore, rendendo la ripresa più difficile e, a causa dell'aumento del costo del lavoro, frenando il consumo.</p>

Le nuove modalità di finanziamento impongono oneri supplementari ai poteri pubblici e, dunque, ai contribuenti.

Attualmente, i Cantoni contribuiscono già ai costi generati dai provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Tale contributo aumenterà leggermente, in quanto essi dovranno inoltre partecipare alle spese degli URC istituiti negli anni 90. Ciò si giustifica anche con il fatto che gli URC ricoprono funzioni che in passato erano svolte dai Cantoni o dai Comuni. Inizialmente l'assicurazione si è fatta carico di questi costi per evitare che questioni finanziarie potessero compromettere lo svolgimento della fase di creazione degli URC.

Già oggi la Confederazione partecipa ai costi dell'assicurazione in caso di indebitamento di quest'ultima. In futuro, questa partecipazione sarà semplicemente ripartita uniformemente, indipendentemente dalla fase congiunturale. In questo modo, l'entità del contributo potrà essere calcolata in anticipo, non rischiando più così di dover subire forti aumenti al momento meno opportuno, quando la situazione economica si sta deteriorando. Prendendo in considerazione l'insieme del ciclo congiunturale, la revisione non peserà maggiormente sul contribuente di quanto faccia oggi.

c) Prolungamento del periodo di contribuzione

Domande	Risposte
<p>Il prolungamento del periodo di contribuzione impedirà ad un numero maggiore di persone di beneficiare delle prestazioni dell'assicurazione</p>	<p>È vero che questo provvedimento porterà ad una leggera diminuzione del numero di assicurati aventi diritto alle prestazioni.</p> <p>Secondo quanto scaturisce da studi svolti sull'argomento, la sua attuazione rimarrà praticamente senza conseguenze per la maggioranza della popolazione attiva. Sulla base delle statistiche attuali, saranno i giovani con meno di 30 anni, cioè coloro che ritrovano più facilmente un'occupazione, ad essere maggiormente interessati dalla revisione. Quest'ultima determina però un miglioramento della situazione delle persone anziane, che sono più in difficoltà nella ricerca di un nuovo lavoro. È inoltre opportuno ricordare tre cose:</p> <ul style="list-style-type: none"> - attualmente viene già richiesto un periodo di contribuzione di dodici mesi alle persone che ridivengono disoccupate entro un certo termine; queste persone, che spesso appartengono alle fasce più vulnerabili della società, in futuro non necessiteranno più di un periodo di contribuzione più lungo rispetto agli altri (ad es.: 18 mesi) per poter nuovamente avere diritto alle prestazioni; per esse il prolungamento del periodo di contribuzione non peggiorerà le cose rispetto alla situazione attuale, riportandole sul medesimo piano degli altri assicurati; - le misure finalizzate al reinserimento professionale verranno ampliate: le persone non aventi diritto all'indennità avranno il diritto di partecipare non soltanto ai provvedimenti relativi alla formazione bensì anche a quelli concernenti l'occupazione temporanea (art. 59d); - il servizio pubblico di collocamento, reso più efficiente, è aperto a tutte le persone in cerca d'impiego e non soltanto agli aventi diritto all'indennità di disoccupazione. <p>In definitiva, il progetto prevede la possibilità di stabilire una durata più corta del periodo di contribuzione per le professioni del settore artistico o quelle simili ad esse, nelle quali i cambiamenti di posto di lavoro e gli impieghi di durata determinata sono frequenti.</p>
<p>Il prolungamento del periodo di contribuzione avrà ripercussioni soprattutto sulle persone appartenenti alle categorie sociali più vulnerabili, assunte a condizioni precarie: in particolar modo le donne e i giovani.</p>	<p>Il prolungamento del periodo di contribuzione è dettato principalmente da preoccupazioni in merito alle conseguenze dell'accordo sulla libera circolazione delle persone tra la Svizzera e l'UE. Se si effettua un confronto a livello internazionale, l'attuale regolamentazione svizzera consente di beneficiare di un lungo periodo di riscossione della prestazione in seguito ad un periodo di contribuzione relativamente corto. È necessario evitare il "turismo della disoccupazione". L'allungamento mira a contenere i costi supplementari, dell'ordine di 150 milioni di franchi, provocati dall'applicazione del trattamento nazionale ai cittadini dell'UE.</p>

Un prolungamento del periodo di contribuzione non è necessario se si effettua un paragone con i paesi dell'UE.

Il confronto con i paesi dell'UE è reso difficile dal fatto che in numerosi di essi la durata delle indennità dipende dal periodo di contribuzione. Considerando i nostri paesi limitrofi, in Germania, Austria e Italia è in vigore un periodo minimo di contribuzione di 12 mesi. In Francia esso è soltanto di 4 mesi, ma dà diritto unicamente ad 8 mesi di riscossione della prestazione. In Francia, per avere diritto al massimo di indennità, cioè 60 mesi, è necessario aver contribuito per almeno 27 mesi e avere un'età superiore a 55 anni. Il paragone con questo paese è una dimostrazione sufficiente del fatto che in Svizzera è in vigore un periodo di contribuzione troppo corto. Se quest'ultimo fosse mantenuto, i cittadini dell'UE venuti in Svizzera per lavorare e in seguito divenuti disoccupati avrebbero più rapidamente diritto alle indennità, rispetto a ciò che accadrebbe nel loro paese d'origine. Di conseguenza, la nostra assicurazione dovrebbe sopportare uno sforzo contributivo eccessivo, se paragonato a quello dei paesi dell'UE.

Inoltre, il sistema svizzero è caratterizzato da un rapporto sfavorevole tra il periodo di contribuzione e la durata delle indennità. Nel nostro paese è possibile, pur avendo contribuito per un periodo relativamente breve (6 mesi), percepire indennità su di un arco di tempo abbastanza lungo (2 anni). Perciò è necessario accorciare pure la durata delle indennità, fatta eccezione per i disoccupati anziani e i beneficiari di rendite AI e AINF.

d) Riduzione della durata delle indennità

Domande	Risposte
<p>Questa riduzione causerà un aumento delle persone a carico dell'assistenza sociale</p>	<ul style="list-style-type: none">- Primo: in Svizzera, la durata media della disoccupazione è di 145,5 giorni, situandosi così ben al di sotto della durata massima proposta di 400 giorni.- Secondo: la riduzione non si applica ai disoccupati con più di 55 anni, né a coloro che beneficiano di una rendita AI o AINF. Il progetto tiene dunque conto delle particolari difficoltà poste dal reinserimento di queste categorie di persone nel mercato del lavoro.- Terzo: le statistiche mostrano che i giovani normalmente ritrovano un lavoro prima che siano trascorsi 400 giorni.- Quarto: la riduzione avrà un effetto positivo per alcuni disoccupati, permettendo loro di beneficiare anticipatamente di provvedimenti inerenti al collocamento e all'inserimento professionale.- Quinto: lo studio Aepli (D. Aepli: La situazione dei disoccupati che hanno esaurito il diritto all'indennità – Terzo studio, 2000) mostra come soltanto il 15% dei disoccupati che hanno esaurito il diritto all'indennità fanno ricorso all'assistenza sociale, gli uomini un po' più spesso delle donne (16,9% contro 12,5%).- Sesto: alcune persone sono caratterizzate da una difficile collocabilità sul mercato del lavoro, ciò che determina l'impossibilità, per i servizi di collocamento dell'assicurazione contro la disoccupazione, di trovare loro un'occupazione anche con una durata delle indennità di 520 giorni. La loro permanenza a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione, unicamente per permettere un risparmio nel bilancio preventivo dell'assistenza sociale cantonale, non è di nessun aiuto per queste persone. Al contrario, ciò non fa che ritardare il loro passaggio in un'istituzione specializzata nella consulenza a persone toccate da questo tipo di problematica e perciò in grado di fornire loro un aiuto più appropriato.- Settimo: la revisione promuove la collaborazione interistituzionale, dunque anche la collaborazione con i servizi sociali. Grazie al lavoro svolto in comune, gli sforzi effettuati per collocare i disoccupati diventeranno ancora più efficaci.- Ottavo: i Cantoni colpiti da una forte disoccupazione potranno prolungare temporaneamente la durata della riscossione delle prestazioni portandola a 520 giorni, a condizione che essi si facciano carico del 20% dei costi. La revisione consentirà perciò un trattamento differenziato dei Cantoni a seconda della loro situazione economica. <p>Prendendo in considerazione tutti gli aspetti della questione, una riduzione della durata di riscossione delle prestazioni concernente gli assicurati con meno di 55 anni risulta perciò assolutamente legittima.</p>

<p>Il prolungamento della durata di riscossione della prestazione ha reso possibile il reinserimento di numerosi disoccupati nella vita professionale durante il periodo di recessione degli anni 90. Perché cambiare un sistema che si è dimostrato efficiente?</p>	<p>Non è il prolungamento della durata di riscossione della prestazione che ha permesso la reintegrazione di numerosi disoccupati negli anni 90, bensì la creazione degli uffici regionali di collocamento e l'attuazione dei provvedimenti inerenti al mercato del lavoro. Da allora questi due strumenti, non toccati dalla revisione proposta, sono stati ulteriormente migliorati e professionalizzati: ciò giustifica la riduzione della durata delle indennità. In compenso, alcuni studi mostrano che il prolungamento della durata delle indennità ha come conseguenza il protrarsi della disoccupazione.</p>
<p>In Svizzera il mercato del lavoro non è uniforme. Alcuni Cantoni, rispetto ad altri, subiranno maggiormente le conseguenze di questa riduzione.</p>	<p>La revisione prevede che i Cantoni fortemente colpiti dalla disoccupazione potranno prolungare temporaneamente la durata delle indennità a 520 giorni, a condizione che essi si facciano carico del 20% dei costi. La revisione consente perciò un trattamento differenziato dei Cantoni, a seconda della loro situazione economica. Dunque la nuova legge permetterà di reagire in modo flessibile ai differenti sviluppi economici.</p>
<p>Considerato che i Cantoni dovranno partecipare in ragione del 20% al prolungamento della durata delle indennità, questo meccanismo è destinato ad incepparsi: il sistema di sovvenzioni dell'assicurazione malattia lo dimostra.</p>	<p>In primo luogo, i Cantoni valuteranno attentamente se non sia più conveniente per loro il pagamento del 20% delle indennità giornaliere, piuttosto che non correre il rischio di farsi carico del disoccupato che ha esaurito il diritto all'indennità, nel quadro dell'assistenza sociale. Secondariamente, l'esperienza fatta in ambito di assicurazione malattia non pregiudica la scelta dei Cantoni in materia di assicurazione contro la disoccupazione; non tutti faranno scelte restrittive, in particolar modo quelli maggiormente a rischio per ciò che concerne la disoccupazione.</p>